



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO : Lavoro – DPG007

Pescara, _____

Prot. n. RA _____/DPG007

A TUTTI I SOGGETTI PROMOTORI
TIROCINI EXTRACURRICULARI

A TUTTI I SOGGETTI OSPITANTI
TIROCINI EXTRACURRICULARI

AI DATORI DI LAVORO

AGLI ODF ISCRITTI CATALOGO
“APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE”

Oggetto: Emergenza Covid-19. Tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo. Indicazioni operative in materia di gestione delle sospensioni e proroghe tirocini extracurricolari e di formazione esterna in apprendistato professionalizzante nella Regione Abruzzo.

In considerazione della pandemia mondiale Covid-19 in atto:

- **visto il comunicato in data 9 marzo 2020**, del dirigente del Servizio Lavoro e del Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale in materia di tirocini extracurricolari;
- **vista l’ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, n. 5**, del Presidente della Giunta regionale sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo;
- **viste le note prot. n. 7829/20/DPG007 in data 11.3.2020 e prot. n. 78104/20/DPG007 in data 17.03.2020**, con le quali il Servizio Lavoro ha sospeso la formazione esterna in apprendistato professionalizzante;
- **visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020**;

con la presente nota esplicativa, si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni, al fine di dare una prima risposta ai più frequenti quesiti che stanno pervenendo, con la seguente e doverosa precisazione: la già complessa, e spesso controversa, materia dei tirocini extracurricolari risente viepiù dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso, e pertanto le indicazioni operative qui contenute potrebbero essere oggetto di aggiornamento e di revisione all’esito di nuove direttive ed orientamenti, che dovessero emergere a livello nazionale ed in sede di coordinamento delle Regioni.

Come noto è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 1 aprile 2020, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

Nelle more dell'adozione, pertanto, di una nuova ordinanza regionale, a recepimento delle nuove disposizioni governative, le presenti indicazioni operative emanate a chiarimento dell'ordinanza n. 5/2020 potranno essere estese anche alla nuova ed emananda ordinanza regionale.

SOSPENSIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI

Nel caso di sospensione del tirocinio, si forniscono le indicazioni di carattere più strettamente operativo per la gestione della medesima sospensione e proroga, **tramite il sistema informativo "25CO"**.

Il soggetto ospitante è tenuto sempre a comunicare al Soggetto promotore ed al tirocinante la sospensione del tirocinio, indicandone anche la motivazione: "**chiusura aziendale**" o "**cause di forza maggiore**" (nel caso in cui il soggetto ospitante seguiti la propria attività produttiva, in quanto non rientrante tra quelle oggetto di sospensione) o le altre ed eventuali cause indicate nella disciplina regionale.

La citata comunicazione di sospensione dei tirocini, non deve essere inviata per i tirocini finanziati a valere sul programma "Garanzia Giovani".

Per quanto riguarda, infatti, il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti all'art. 4 ("**Durata del tirocinio**"), comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate con D.G.R. 112/2018, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell'attività da parte del soggetto ospitante o per cause di forza maggiore.

E' stato predisposto l'allegato modello di comunicazione di sospensione del tirocinio (**Allegato n. 1**), che si chiede di compilare anche nel caso in cui le comunicazioni di sospensione siano state già inviate, ma non contengano le principali informazioni e dati richiesti.

Si ricorda, poi, che dal punto di vista del sistema della comunicazione obbligatoria - Unilav (**come già specificato nella faq n. 24 dell'aggiornamento n. 3 in data 9.12.2019**), **la sospensione del tirocinio extracurricolare è trattata come se fosse una "proroga"**.

Si richiama anche il manuale "**Comunicazioni obbligatorie – Modelli e regole – versione febbraio 2020 v.1.0**" predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al cui paragrafo 2.7.5 ("**Quadro proroga**"), nel quale vengono fornite indicazioni per la compilazione della sezione nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro o anche di tirocinio, quando la loro scadenza non è deducibile a priori, come ad esempio nel caso delle sostituzioni per maternità, ovvero per lo

slittamento del termine finale del rapporto di lavoro o di tirocinio, che trova anche applicazione nella fattispecie dell'emergenza sanitaria in corso.

Ciò premesso, poiché il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione, il soggetto ospitante, o suo delegato, come già indicato nella richiamata faq n. 24, comunicherà la sospensione del tirocinio come "proroga", tramite il sistema informativo "25CO", fino alla data di prima sospensione prevista dal citata ordinanza n. 5/2020 (**3 aprile.2020**) e successivamente fino **al 13 aprile 2020** (D.P.C.M. 1 aprile).

Nel caso in cui le misure restrittive vengano ulteriormente prorogate oltre la data del 13.04.2020, si dovranno effettuare nuove proroghe (sospensioni), fino a quando persisteranno le misure restrittive legate all'emergenza sanitaria in corso.

Al termine delle citate misure restrittive per il contenimento del Coronavirus e quindi alla ripresa della normale attività produttiva e del tirocinio, si dovrà effettuare una ulteriore comunicazione obbligatoria (Unilav) di proroga, che dovrà essere di una durata equivalente al periodo di effettiva sospensione del tirocinio stesso.

In altri termini, il soggetto ospitante dovrà prorogare il tirocinio per un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione e la data originariamente prevista di conclusione del tirocinio.

ESEMPIO:

la data di conclusione del tirocinio era prevista – **ad esempio** - **al 31.3.2020**.

In data 11 marzo 2020 è stata ordinata dalla Regione Abruzzo la sospensione immediata dei tirocini fino **al 3 aprile 2020**. Il D.P.C.M. 1 aprile 2020 ha prorogato le misure restrittive fino al **13 aprile 2020**. Il Soggetto ospitante, o chi per esso, dovrà quindi procedere nel seguente modo:

1. inoltrerà una prima comunicazione Unilav di proroga (sospensione) del tirocinio fino alla data **del 3 aprile 2020;**
2. inoltrerà, quindi, una seconda comunicazione di proroga fino al **13 aprile 2020;**
3. **nel caso in cui , non si sia proceduto ad inserire nel sistema "25CO" la prima comunicazione di proroga (sospensione) al 3 aprile 2020, si procederà ad effettuare direttamente quella al 13.03.2020;**
4. nel caso in cui le misure limitative non vengano prorogate, dal giorno 14 aprile 2020 dovrà procedere ad un'ulteriore proroga del tirocinio per un periodo pari all'effettiva sospensione del tirocinio, che nell'esempio prospettato sarà pari a 21 giorni (qualora la sospensione sia stata attuata già dallo stesso giorno del 11.3. 2020 e fino al 31 marzo 2020).
5. nel caso in cui, invece, vengano prorogate le misure emergenziali di sospensione dell'attività lavorativa e/o di tirocinio, dovrà procedere ad una proroga (sospensione) del tirocinio fino alla nuova data di sospensione prevista dai provvedimenti statali e regionali di riferimento e così sino a quando permangono gli effetti giuridici correlati all'adozione, da parte del Governo centrale e regionale, di provvedimenti funzionali a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

6. al termine quindi del prolungamento dei predetti provvedimenti funzionali a contrastare l'emergenza sanitaria in atto, il soggetto ospitante, o chi per esso, procederà all'ultima e indicata proroga, secondo quanto specificato al precedente punto 4, in relazione al presente esempio.
7. lo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui la prevista ed iniziale data di scadenza del tirocinio **cada in un periodo successivo alla sospensione imposta dalle citate misure restrittive** (ad esempio 30 giugno). Anche in questo caso, dopo aver provveduto ad effettuare le proroghe (sospensioni) in aderenza ai provvedimenti statali e regionali di riferimento, terminata l'emergenza, il tirocinio dovrà essere prorogato di un periodo equivalente a quello intercorso tra la data di effettiva sospensione (es.: 11 marzo 2020) e la data fino alla quale sono rimaste in vigore le misure restrittive (es. :13 aprile 2020).

Si comunica, inoltre, che – in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale in corso – il sistema informativo regionale (25CO) consentirà di inserire nelle comunicazioni obbligatorie (Unilav) tutte le necessarie sospensioni/proroghe, anche nel caso in cui la durata delle stesse si protragga oltre i 12 mesi.

Solo all'effettiva riattivazione del tirocinio, si procederà all'invio del nuovo ed aggiornato calendario e – se del caso – alla predisposizione dei nuovi registri di presenza, secondo quanto disposto nella normativa regionale di riferimento o negli avvisi e bandi pubblici e secondo le disposizioni che saranno eventualmente e successivamente diramate dai Servizi/Uffici competenti.

ALTRI CASI DI SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

Gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all'emergenza sanitaria sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4 "Durata del tirocinio", comma 4, delle linee guida regionali), secondo le procedure operative indicate nel capitolo precedente.

SOSPENSIONE ATTIVAZIONE DI NUOVI TIROCINI

Così, come disposto all'art. 3 dell'ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, le attività inerenti ai tirocini progettati, **ma non ancora avviati alla data della stessa ordinanza (tramite comunicazione obbligatoria)**, riprenderanno successivamente alla data di sospensione imposta dalle misure restrittive nazionali e regionali (secondo quanto previsto anche dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori proroghe delle stesse misure restrittive.

PROSECUZIONE TIROCINIO MEDIANTE ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA

L'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, prevede la possibilità - laddove le specificità del settore economico/attività di riferimento del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo

consentano - di autorizzare **l'attività formativa di tirocinio a distanza**, fatta salva la condivisione di tutti i soggetti coinvolti, ovvero del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come **addendum** al piano formativo e alla convenzione di tirocinio, secondo lo schema allegato (**Allegato n. 2**).

Tenuto conto che, in questo momento, non è possibile prevedere il termine delle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria in corso, e che l'attività formativa a distanza, come qualsiasi attività di natura formativa, prevede la costruzione ragionata e guidata di un percorso formativo e un'interazione tra tirocinante e suo tutor, l'**addendum** ed in particolare gli obiettivi formativi indicati nello stesso dovranno essere oggetto di costante verifica ed eventuale aggiornamento, soprattutto in caso di proroga del periodo in cui non risulta possibile garantire la presenza del tirocinante in azienda. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in un'azienda, *"si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta"*.

Anche in questo caso, i soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio, che hanno già sottoscritto l'addendum in forma libera, dovranno provvedere a sottoscrivere anche il nuovo modello allegato alla presente nota.

Si ribadisce che il tirocinio, fino alla definitiva sospensione delle misure emergenziali e restrittive in corso, adottate sia dal Governo centrale che regionale, **può proseguire solo ed esclusivamente con la modalità di formazione a distanza. Anche nel caso in cui il soggetto ospitante rientri tra le aziende autorizzate – dai provvedimenti governativi - a proseguire o riavviare le proprie attività produttive/commerciali/di servizi.**

E' possibile, inoltre, la proroga ed il rinnovo dei tirocini in scadenza in questo periodo (ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, lettere a e b delle linee guida regionali -D.G.R. 112/2018), **sempre e solo – però - con modalità formativa a distanza.**

Questa modalità di svolgimento (formazione a distanza) è resa possibile solo fino a quando perdura l'emergenza sanitaria, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti, tutoraggio e verifiche a distanza.

Si ricorda che la prosecuzione del tirocinio, mediante attività formativa a distanza, non è ammessa per i tirocini finanziati nell'ambito del programma "Garanzia Giovani".

Nel fascicolo del tirocinante dovrà essere presente idonea documentazione che attesti:

1. la data certa a partire dalla quale il tirocinio è stato svolto in modalità a distanza;
2. gli aggiornamenti degli obiettivi formativi;
3. che sia assicurato il costante rapporto di tutoraggio a distanza: il tutor aziendale provvede a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;

4. sia dia conto del tipo di attività svolta e delle verifiche effettuate sull'attività stessa, da parte del tutor aziendale e del tutor del soggetto promotore;
5. indicare esplicitamente nel registro delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in modalità formativa a distanza (è sufficiente anche un semplice foglio di lavoro, predisposto dal tutor aziendale o dallo stesso tirocinante): in analogia alle istruzioni operative dettate dal Miur per le attività scolastiche a distanza, si ritiene che per quanto concerne la verifica delle presenze del tirocinante da parte del tutor aziendale, a seconda della varietà di strumenti tecnologici ed informatici messi a disposizione ed utilizzati, la stessa vada lasciata comunque alla dimensione pedagogica e formativa dello stesso tutor, senza istruire particolari protocolli e formalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza ed in materia di privacy.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2020, nel concedere la possibilità di autorizzate l'attività formativa a distanza del tirocinio, prevede di far ***“riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.”***

Si ricorda che le suddette indicazioni hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione fino al termine della situazione di emergenza per rischio epidemiologico.

L'azienda può indicare **obblighi e doveri ulteriori**, tarati sulla formazione a distanza che comunque può interferire con il lavoro agile dei dipendenti, in un'informativa *ad hoc* da consegnare al tirocinante.

Seppur il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, è comunque assoggettato alla comunicazione obbligatoria, alle coperture Inail e RCT, nonché il tirocinante è equiparato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., al lavoratore.

Ciò premesso, in attesa di eventuali e diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in via precauzionale, appare necessario ricordare che il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1º marzo scorso ha previsto la possibilità, nell'intero territorio nazionale e fino al termine dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio prossimo, di ricorrere allo smart working attraverso una procedura semplificata e snella, che non necessita della stipula di un accordo individuale tra azienda e dipendente.

Per l'attivazione del lavoro agile è infatti sufficiente una comunicazione sull'apposito portale del Ministero del Lavoro. Possibile anche il **caricamento di un file excel** con la lista di tutti i dipendenti coinvolti così da minimizzare i tempi. Sul portale ministeriale è disponibile un tracciato excel che le aziende possono compilare per l'invio massivo.

Al momento, salvo si ripete diverso avviso del competente Ministero, si ritiene opportuno che nell'ambito del predetto caricamento massivo di comunicazioni siano inseriti da parte del soggetto ospitante anche tutti i dati riferiti ai tirocinanti, che - seppur non equiparabili, per fini diversi dalla materia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai dipendenti - sono comunque assoggettati alle comunicazioni obbligatorie e alla copertura inail.

TIROCINI E PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)

Stanno pervenendo numerosi quesiti, a causa dell'apertura della cassa integrazione da parte di molte aziende, legata all'emergenza sanitaria in corso, con la quale si chiede di conoscere come procedere se il Soggetto Ospitante non avesse più (anche solo momentaneamente) uno dei requisiti /condizioni per poter attivare/ospitare un tirocinio extracurricolare, e quindi se sussista la necessità di procedere alla sua interruzione, anziché alla sua sospensione.

In attesa di eventuali indicazioni ed orientamenti a livello nazionale e in sede di coordinamento delle Regioni, si formula l'attuale indirizzo di questa Regione sulla materia.

Si ricorda che l'art. 14, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari (D.G.R. 112/2018), prevede l'interruzione del tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte (Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante) ed al tirocinante.

Ciò premesso si ritiene che la sola circostanza dell'apertura della cassa integrazione, conseguente all'emergenza sanitaria in corso, nei confronti di tutti o di parte dei dipendenti dell'azienda, anche per mansioni equivalenti, non sia condizione sufficiente per l'interruzione del tirocinio.

Lo stesso, pertanto, potrà essere sospeso (o eventualmente proseguire in modalità a distanza, qualora ne ricorrano le condizioni e sia garantito il tutoraggio continuo), **fino alla sua scadenza, originariamente prevista, laddove non sussista la citata impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi.** In caso di sospensione, si seguono le procedure in precedenza richiamate.

Da una lettura testuale, infatti, dell'articolo 8, comma 2, delle linee guida regionali in materia di tirocini (DGR 11/018), a recepimento di quelle nazionali, si stabilisce – tra i presupposti e le condizioni di attivazione - che il soggetto ospitante non abbia “*in corso*”, ovvero sia non sia presente ed attuale, al momento dell'avvio (attivazione) del tirocinio, alcuna procedura di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti, nella medesima unità produttiva.

Se tali procedure (CIG) sono, invece, sopraggiunte in seguito ed a causa dell'emergenza in corso, in ossequio anche al principio ***tempus regit actum***, il tirocinio si concluderà alla prevista ed iniziale scadenza, salvo eventuali periodi di sospensione a causa della stessa emergenza.

Si tiene ad evidenziare che nel caso in cui tutti dipendenti siano stati posti in cassa integrazione, il tirocinio deve essere sospeso e non può proseguire neanche in modalità a distanza, non potendosi peraltro garantire l'attività continuativa di tutoraggio. Sarà riavviato alla ripresa delle attività produttive.

Non si potrà procedere eventualmente alla proroga o al rinnovo dei medesimi tirocini, secondo le definizioni **di proroga e rinnovo contenute all'art. 4, comma 6, lettere a) e b) delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018)**, nonché all'attivazione di nuovi tirocini, qualora il soggetto ospitante abbia procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, conseguenti anche alla emergenza sanitaria in atto, fatto salvo il caso – come previsto dalla vigente disciplina regionale - in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.

In questi ultimi casi (proroga; rinnovo; nuovo tirocinio), essendo “*in corso*” (attuali e presenti) le procedure di CIG straordinarie ed in deroga, anche se conseguenti all’emergenza, sussisterebbero comunque i motivi e le condizioni ostative sia all’attivazione di un nuovo tirocinio, sia alla sua proroga o rinnovo (in quanto, anche in questi casi, è d’obbligo valutare se seguitano a persistere tutte le necessarie condizioni e presupposti, previsti dalla disciplina regionale), salvo accordo sindacale.

RIPARAMETRAZIONE INDENNITA’ DI TIROCINIO

In deroga a quanto previsto all’art. 17, comma 2, delle “*Linee guida per l’attivazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo*”, approvata con D.G.R. n. 112 in data 2 febbraio 2018, laddove si sia provveduto a sospendere i tirocini, in ottemperanza alle predette disposizioni regionali, sarà erogata un’indennità mensile, riproporzionata al periodo di effettiva frequenza del periodo di tirocinio, tenuto conto anche delle ore settimanali che il tirocinante era tenuto ad osservare ed indicate nel Progetto Formativo Individualizzato (PFI).

Le suddette disposizioni non si applicano ai tirocini extracurricolari attivati a valere sul programma Garanzia Giovani, non essendo possibile prevedere, in mancanza di apposita deroga da parte dell’Anpal, quale Autorità di Gestione del PON IOG, un’indennità di importo inferiore a quello previsto nella scheda misura 5A.

FORMAZIONE ESTERNA PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La formazione esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante, mediante il sistema a “*Catalogo*” **è sospesa** fino al permanere delle misure restrittive imposte dai provvedimenti statali e regionali di riferimento, attesa anche la peculiarità del contratto di apprendistato professionalizzante (“*causa mista*”: lavoro-formazione), per cui all’apprendista che, in aderenza ai provvedimenti governativi e regionali, è stato posto in ferie/congedo ordinario o in cassa integrazione, non è possibile erogare la formazione interna ed esterna.

I Soggetti Promotori, di cui all’art. 6 delle richiamate linee regionali in materia di tirocini extracurricolari, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia stata data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

Il Direttore Dipartimento Lavoro-Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC EA96DCFD2007B97C7CD872B8D8827B0B61094D2B02321092435E9BD5E86683FB

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DE CAMILLIS PIETRO

Firma in formato p7m: DI GIAMPIETRO CLAUDIO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza

Numero protocollo 93456/20

Data protocollo 03/04/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAD0PUA-30174

PASSWORD pGxeu

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

